

REG UE 2023/1542 Regolamento Batterie

A cura di A. Boni e P. Beccari

Luglio 2024

IL QUADRO NORMATIVO

1 – INTRODUZIONE

Entrato in vigore lo scorso 18 febbraio, il **Reg. 1542/2023** stabilisce un nuovo quadro normativo per la gestione dell'intero ciclo vita delle batterie (dalla produzione fino al riutilizzo e riciclaggio), all'interno del mercato europeo.

Raccoglie e contempla una serie di azioni che, da oggi in poi, interesseranno tutta la filiera comunitaria relativamente alle attività di produzione, uso e smaltimento delle batterie in ottica di maggiore efficienza e conseguente rispetto dell'ambiente.

Almeno sulla carta è, tra le altre cose, una risposta ad alcune delle future problematiche dovute alla scelta presa dalla stessa UE di progressiva diminuzione dell'impiego di energie non rinnovabili in ambito di trasporto (uso auto elettriche) e abitativo (progressivo abbandono delle caldaie a gas).

Di seguito, una breve analisi della normativa.

2 – GLI OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

- Esso mira a garantire che, in futuro, le batterie abbiano **un'impronta a basse emissioni di carbonio**, utilizzando una quantità minima di sostanze nocive e meno materie prime provenienti da paesi al di fuori dell'Unione europea e siano raccolte, riutilizzate e riciclate in misura elevata all'interno dell'Unione.
- Il regolamento è poi un tassello del passaggio dell'Unione a un'economia circolare, un aspetto importante del Green Deal europeo e migliorerà la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime ed energia, rafforzando l'autonomia strategica e la competitività dell'Unione

3 – I PUNTI CHIAVE

A) Ambito di applicazione:

Il Regolamento **stabilisce i requisiti per l'immissione di BATTERIE sul mercato europeo** (ovvero di qualsiasi dispositivo che eroghi energia elettrica mediante trasformazione diretta di energia chimica) e si applica a **tutte le tipologie delle stesse**, indipendentemente dalla forma, volume, peso, progettazione, composizione materiale, composizione chimica, uso o finalità.

Sono altresì ricomprese le **batterie incorporate** o **aggiunte a prodotti** o **specificamente progettate per essere incorporate** o **aggiunte ad altri prodotti**.

Ad esempio:

- batterie portatili;
- batterie per i veicoli elettrici (EV);
- batterie industriali;
- **batterie per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione (utilizzate principalmente per veicoli e macchine);**
- batterie per mezzi di trasporto leggeri quali biciclette elettriche, ciclomotori elettrici e scooter elettrici.

B) Novità:

Il Reg. 1542/2023 contiene importanti novità in quanto stabilisce che **esistono specifiche tipologie di requisiti** generici che le batterie dovranno rispettare:

1. **requisiti** per consentire l'**immissione** sul mercato o la **messa in servizio** delle batterie all'interno dell'Unione Europea, riguardanti la **sostenibilità e la sicurezza del prodotto**;
2. **requisiti** che giustificano la necessità di **etichettatura, marcatura e conseguente scambio d'informazioni produttore-consumatore**;
3. **requisiti minimi** per la **responsabilità estesa del produttore**, la **raccolta** e il **trattamento** dei rifiuti di batterie e la comunicazione,
4. **obblighi** relativi al **dovere di diligenza** per **garantire la conformità delle batterie**, spettanti agli **operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie**,
5. requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie,
6. diverse procedure di valutazione della conformità, adattate ai requisiti specifici dei prodotti, che possono coinvolgere gli organismi notificati.

Ci si soffermerà sui primi 4 punti sopra indicati.

4 – REQUISITI DI CONFORMITA'

Le **aziende** devono **individuare, prevenire e affrontare i rischi sociali e ambientali** legati all'**approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio di materie prime**, quali il litio, il cobalto, il nichel e la grafite naturale contenute nelle loro batterie.

Sotto il profilo della **sicurezza** sono previste restrizioni su sostanze pericolose come il mercurio, il cadmio e il piombo, nonché le **informazioni obbligatorie sull'impronta di carbonio** delle batterie.

Il regolamento stabilisce i parametri minimi di **efficienza e durata**: le batterie destinate ad uso industriale e alla **mobilità** dovranno essere **accompagnate** da un **documento** che spieghi le specifiche tecniche delle stesse nonché l'efficienza e la durabilità misurata.

In tema di **sostituibilità**, invece, sulle **batterie portatili e per mezzi di trasporto leggeri**, la norma vincola il costruttore a una loro **facile sostituibilità** ovvero attraverso istruzioni comprensibili e con l'uso di strumenti di utilizzo comune (attrezzi).

Lo scopo è di limitare la presenza di prodotti la cui batteria sia insostituibile o per i quali la sostituzione debba richiedere l'intervento, spesso oneroso per l'utilizzatore, da parte del costruttore. La possibilità di evitare inutili e dispendiosi ricorsi a interventi specializzati è però vincolato all'assenza di rischi per la sicurezza del semplice utilizzatore durante la sostituzione.

I pezzi di ricambio dovranno avere un **prezzo ragionevole e non discriminatorio** e essere disponibili sul mercato per almeno 5 anni dall'immissione dell'ultimo esemplare.

5 – ETICHETTATURA, MARCATURA, INFORMAZIONI

L'**etichettatura** delle batterie, con scadenze temporali differenziate a seconda del loro uso, dovrà contenere le seguenti informazioni generali:

- **Capacità**, dal 2026, per le batterie ricaricabili portatili e per i mezzi di spostamento
- **Durata media**, dal 2026, per le batterie non ricaricabili;

Dal 2025 **simbolo di “raccolta differenziata”** per tutte le tipologie di batterie e **simboli chimici di Piombo (Pb) e/o Cadmio (Cd)** per tutte le tipologie di batterie contenenti % in peso superiore allo 0,004 e 0,002 per cento, rispettivamente, dei suddetti elementi (*tali simboli dovranno coprire percentuali standard dell'intera superficie della batteria e avere dimensioni minime definite nonché essere collocati in punti particolari del prodotto*). Ci saranno comunque esenzioni che permetteranno di apporre queste informazioni sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento invece che sulla batteria direttamente.

Dal 2027, dovrà essere presente sull'etichetta un QR code che permette all'utente di accedere ad una serie di informazioni sul prodotto quali il **passaporto della batteria*** (necessario per le **batterie dei mezzi di trasporto leggeri, industriali e dei veicoli elettrici**), la **dichiarazione di conformità**, le informazioni sulla gestione quale rifiuto e, infine, una relazione redatta dal produttore stesso relativa al dovere di diligenza. Qualora le batterie siano state progettate per il riutilizzo, il QR code deve consentire l'accesso sulle informazioni relative alle variazioni di stato delle batterie stesse.

6 – RILASCIO DELLA CONFORMITÀ

Tutte le batterie immesse sul mercato della UE devono essere conformi ai requisiti elencati dal Regolamento.

La **conformità**, come avviene già in altri ambiti, è **presunta** quando le prove, le misurazioni e i calcoli effettuati ai fini della definizione dei parametri di sostenibilità e sicurezza sono svolti con metodi affidabili cioè applicando norme tecniche, redatte da enti

di normazione riconosciuti e pubblicate sulla gazzetta ufficiale, o “specifiche comuni” redatte direttamente dagli organi UE (tuttavia in assenza di norme tecniche specifiche).

Nel momento in cui una norma tecnica dovesse entrare in vigore, il produttore dovrà conformarsi a quest'ultima dato che le specifiche comuni vengono automaticamente abrogate.

La **valutazione della conformità** prevede **procedure differenziate** come previste dagli Allegati VIII, parte A-B-C, a seconda che si tratti di produzione di batterie in serie, di batterie non prodotte in serie oppure di batterie progettate per il successivo riutilizzo.

I documenti relativi alla valutazione dovranno essere nella lingua riconosciuta (o una delle lingue riconosciute) dallo stato membro nel quale l'organismo notificato effettua la valutazione e la procedura si conclude con l'emissione del Certificato di Conformità UE (tradotto in tutte le lingue ufficiali dei paesi membri UE nei quali il prodotto verrà distribuito).

La **responsabilità della conformità** è unicamente del **fabbricante** e il certificato dovrà essere accompagnato dall'apposizione sul prodotto (o sull'imballo in casi particolari) della Marcatura CE la quale deve essere visibile, indelebile e leggibile nonché accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha svolto la valutazione.

7 – I SOGGETTI COINVOLTI E I LORO OBBLIGHI

Il Regolamento individua **precisi obblighi/doveri** in capo a **tutti gli operatori economici coinvolti dalla normativa**, ossia *coloro che sono soggetti agli obblighi stabiliti per quanto riguarda la fabbricazione, la preparazione, il riutilizzo, il cambio di destinazione o la rifabbricazione, la messa a disposizione, l'immissione sul mercato, ivi compresa l'immissione sul mercato online o la messa in servizio delle batterie conformemente al presente regolamento*

Il Regolamento individua le seguenti figure:

- **Fabbricante**: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica una batteria (oppure la fa progettare o fabbricare) e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio oppure la mette in servizio per le sue finalità. **Nel caso dei marchi privati, il “Fabbricante” è il titolare del marchio a meno che questi non decida di lasciare sul prodotto l'indicazione del produttore della batteria, in questo caso sarà quest'ultimo a mantenere lo status di “fabbricante”.**

- **Rappresentante autorizzato**: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante.

- **Importatore**: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato la batteria proveniente da un paese terzo;

- **Distributore**: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette la batteria a disposizione sul mercato.

N.B.: Principio Cardine

“Tutti gli operatori economici attivi nella catena di approvvigionamento e distribuzione dovrebbero adottare misure adeguate a garantire che sul mercato siano messe a disposizione solo batterie conformi al presente regolamento. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore economico nella catena di approvvigionamento e distribuzione”.

8 – IL FABBRICANTE:

È la **figura chiave** della normativa in quanto su di esso ricadono la maggior parte degli oneri.

Prima dell'immissione delle batterie sul mercato comunitario, infatti, **il produttore deve sincerarsi che il proprio articolo sia stato progettato conformemente al Regolamento** (articoli 6 ,7 ,8, 9, 10, 12 e 14) e **sia accompagnato da istruzioni chiare, contenenti le informazioni di sicurezza, e nella lingua ufficiale del paese di commercializzazione.**

Le batterie devono essere etichettate (art. 13) ed esibire la Marcatura CE che, di conseguenza, comporta che sia stata realizzata la Dichiarazione di Conformità a seguito di Valutazione di conformità.

Tutta la documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di vendita dell'ultimo esemplare.

Il fabbricante deve anche monitorare e dimostrare che il processo produttivo mantenga gli standard adeguati al mantenimento della conformità.

I dati del fabbricante e del prodotto (nome, denominazione prodotto, marchio, indirizzo postale e web, e-mail, numero di identificazione, numero di lotto/serie) sono riportati sulla batteria o, quando questo risulta impossibile, sull'imballo e sulla documentazione allegata al prodotto.

9 – IL FORNITORE DI BATTERIE O LORO MODULI

È necessario **garantire** che le batterie provenienti da **paesi terzi** che entrano nel mercato dell'Unione, siano esse importate separatamente o incorporate o aggiunte in prodotti, **siano conformi ai requisiti** del presente regolamento e agli altri atti legislativi applicabili dell'Unione e, in particolare, che i fabbricanti abbiano espletato adeguate procedure di valutazione della conformità con riferimento a tali batterie.

Deve fornire ai fabbricanti tutte le informazioni e la documentazione necessaria al rispetto dei requisiti del Regolamento.

10 – IL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

Tale figura è designata dal Fabbricante e la nomina deve essere accettata per iscritto.

Questa figura esegue i compiti contenuti nel suo specifico mandato che non possono contemplare obblighi inerenti la progettazione conforme al Regolamento (che restano in capo al Fabbricante) e di strategia del dovere di diligenza.

Come minimo, devono riguardare vincoli relativi al mantenimento della documentazione (Dichiarazione di Conformità, documentazione tecnica, dovere di diligenza di parti terze, Audit per la conformità) per almeno 10 anni dalla data di vendita dell'ultimo esemplare, la fornitura della documentazione su richiesta dell'autorità e la necessità di collaborazione con le autorità per la riduzione dei rischi derivati dall'utilizzo del prodotto che rappresentano.

11 – L'IMPORTATORE

Questi può **immettere** sul mercato **solo batterie conformi** al Regolamento ovvero che siano marcate CE ed etichettate in modo conforme (art. 13, art. 38), siano accompagnate da tutta la documentazione necessaria come le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza redatte nelle lingue ufficiali dei paesi nei quali saranno commercializzate.

Come per i produttori, anche i dati dell'importatore (nome, denominazione prodotto, marchio, indirizzo postale e web, e-mail) devono comparire sulla batteria o, qualora non possibile, sull'imballaggio e sulla documentazione allegata.

All'importatore è richiesta cura nell'immagazzinamento e nel trasporto del prodotto, la conservazione della documentazione per 10 anni dopo la data di vendita dell'ultimo esemplare oltre che alla tenuta di un registro degli eventuali reclami, non conformità e richiami relativi al prodotto.

Infine, la collaborazione con le autorità deve essere trasparente fornendo loro, su richiesta, tutte le informazioni sul prodotto.

12 – DISTRIBUTORE

Prima dell'immissione del prodotto sul mercato, deve eseguire una serie di verifiche relative a) all'avvenuta iscrizione del produttore al registro dei produttori, b) all'avvenuta marcatura CE ed etichettatura del prodotto, c) alla presenza della documentazione di conformità e delle istruzioni per la sicurezza.

Il distributore dovrà anche verificare che sia il produttore che il distributore si siano conformati ai **requisiti di informazione** ovvero dovrà accertare la **presenza dei dati** (nome, denominazione prodotto, marchio, indirizzo postale e web, e-mail, numero di identificazione, numero di lotto/serie) sulla batteria o sulla relativa documentazione.

Come per gli importatori, è richiesta cura nell'immagazzinamento e nel trasporto del prodotto, la conservazione della documentazione per 10 anni oltre la data di vendita dell'ultimo esemplare, la tenuta di un registro degli eventuali reclami, non conformità e richiami relativi al prodotto e infine la totale collaborazione con le autorità.

13 – TRASPORTATORE

Ricadono su questa figura la cura nell'immagazzinamento e nel trasporto del prodotto, la necessità di cooperare con le autorità per la riduzione dei possibili rischi connessi al prodotto.

14 – QUANDO IL DISTRIBUTORE / IMPORTATORE DIVENTA FABBRICANTE

Nei seguenti casi, gli obblighi che competono unicamente sui fabbricanti ricadono su importatori e distributori:

- *il prodotto è immesso sul mercato con il nome o il marchio dell'importatore o del distributore*
- *importatore o distributore modificano le caratteristiche di una batteria, già immessa sul mercato, in modo tale da compromettere la conformità dell'oggetto oppure modificando la sua funzione.*

Qualora le batterie siano state sottoposte a preparazione per il riutilizzo, tutti gli operatori economici coinvolti nel processo di re-immissione sul mercato devono garantire che esami, prove prestazionali, imballo e spedizione siano svolti con adeguati sistemi di controllo di qualità e sicurezza.

15 – REQUISITI PER LO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

In materia, il Regolamento prevede che ogni stato membro dovrà, entro il novembre 2025, definire una (o più) **autorità competente** sul tema “rifiuti da batterie” e definirne le modalità di funzionamento in relazione ad una serie di temi quali – ad esempio - raccolta e diffusione dei dati sui rifiuti oppure la realizzazione di un **REGISTRO DEI PRODUTTORI** con **relativa autorizzazione** di questi ultimi in ottica anche di **responsabilità estesa**.

Il **registro** sarà istituito dal singolo stato membro e per accedervi sarà necessario avanzare una apposita domanda.

Sarà **obbligatoria l'iscrizione** per poter commercializzare batterie nel relativo stato di appartenenza, **anche nel caso queste siano incorporate nei mezzi di trasporto**¹.

¹ La domanda deve contenere: 1) nome, recapiti e codice di identificazione del produttore; 2) marchio e categoria del prodotto; 3) modalità, per iscritto, di adempimento degli obblighi di responsabilità estesa o eventuali dati relativi all'associazione di categoria incaricata di tale funzione in loro vece

Un principio cardine della nuova normativa è la cosiddetta “**responsabilità estesa del produttore**” che incombe su produttori di batterie, anche nel caso queste siano a scopo di riutilizzo.

Secondo quanto previsto, ogni produttore deve, per iscritto, designare un rappresentante autorizzato a tal fine.

Nello specifico, la responsabilità prevede che vi sia il versamento di una quota sotto forma di contributo finanziario atta a coprire i futuri costi concernenti la raccolta differenziata (che includono anche trasporto, trattamento e smaltimento della batteria) e la raccolta dati e la comunicazione degli stessi alle autorità competenti.

Per i produttori è possibile delegare tale funzione anche ad organizzazioni di settore (CONSORZI DI SMALTIMENTO) le quali hanno l’obbligo di garantire a tutti i produttori, indipendentemente dal loro peso sul mercato, un equo trattamento in tema di quota economica di adesione che dovrà essere modulata in base a fattori diversi (ad es. tipo di batteria commercializzato, al contenuto percentuale in peso del materiale riciclato impiegato, alla ricaricabilità e riciclabilità del prodotto, ecc...)

I dettagli sulla procedura e le modalità di verifica del rispetto della conformità per l’adesione dovranno essere emanati dal singolo stato membro.

Viene inoltre indicata una periodicità triennale per **audit di verifica** del rispetto della conformità e la possibilità di richiesta al produttore/associazione di una relazione o di un piano d’azione correttivo, in caso di problematiche.

Qualora le non conformità persistano, può esserci il rilascio dell’autorizzazione.

16 – VINCOLI MATERIALI RIGUARDANTI LO SMALTIMENTO

Questi vincoli ricadono sui produttori e sono suddivisi in base alle varie categorie di prodotti commercializzati.

Per le batterie portatili, i produttori o le organizzazioni che immettono sul mercato (anche) questa tipologia di batterie sono vincolati all’istituzione di un **sistema di raccolta e ritiro gratuito del prodotto**, da svolgersi presso punti di raccolta, unitamente al successivo trasporto e gestione presso centri autorizzati del rifiuto.

Il tutto deve essere sostenuto economicamente. Il punto di raccolta può collocarsi fisicamente ed essere quindi organizzato in collaborazione con i distributori del prodotto, con gli impianti di trattamento rifiuti (anche se non prettamente specializzate in RAEE), con le autorità pubbliche o private che si occupano di gestione rifiuti o con punti di raccolta volontari (collocati, ad esempio, presso centri commerciali, rivenditori di materiale elettronico, etc...). Il sistema dei centri di raccolta deve coprire l’intero territorio dello stato membro di appartenenza e questi devono essere a disposizione di tutte le tipologie di utilizzatori finali.

I produttori (o relative associazioni) hanno il compito preciso di perseguire con azioni mirate e materiali questi step percentuali di raccolta differenziata progressivi: 45% entro fine 2023, 63% entro fine 2027 e 73% entro fine 2030.

Per le batterie per mezzi di trasporto leggeri (bici, monopattini, etc...), i vincoli sono i medesimi di quelli che vincolano i produttori di batterie portatili.

Unica differenza risiede nella road-map dei limiti minimi di raccolta differenziata: 51% entro fine 2028 e 61% entro fine 2031.

Per le batterie per autoveicoli, mezzi di trasporto e di natura industriale, i produttori di queste hanno i **medesimi vincoli dei 2 precedenti gruppi** con qualche differenza: a) le collaborazioni e l'installazione dei centri di raccolta non possono essere di tipo volontario e possono verificarsi esclusivamente per via contrattuale e b) non sussistono vincoli minimi del quantitativo di raccolta differenziata.

Sempre sul versante rifiuti, esistono alcuni **vincoli specifici per i distributori**.

Ad esempio, il ritiro delle batterie esauste deve avvenire gratuitamente, senza l'obbligo di nuovo acquisto, presso o nelle immediate vicinanze del punto vendita col vincolo di divieto di conferimento di batterie di tipologia differente rispetto a quelle attualmente in vendita (o che sono state vendute in passato) da tale punto vendita e nel rispetto di volumi conformi a quelli tipici di un utilizzatore non professionale.

Saranno gli stessi distributori in seguito a dover consegnare tali rifiuti ai produttori (o organizzazioni relative).

Qualora il ruolo di distributore sia svolto da prestatori di piattaforme online, i produttori (o relative organizzazioni) hanno il vincolo di fornire ai distributori i dettagli relativi al registro dei produttori, ai numeri di registrazione nonché di fornire, via autocertificazione, assicurazioni in materia di responsabilità estesa.

17 – PASSAPORTO DIGITALE DELLA BATTERIA

Come sopra già scritto, a partire dal **febbraio 2027**, le batterie per veicoli (automobili e leggeri) e industriali (superiori ai 2 KWh) **verranno associate al cosiddetto Passaporto della batteria**.

Questo documento conterrà informazioni, tutte rigorosamente basate sul modello e sulle specifiche relative alla singola batteria.

L'accesso al Passaporto verrà garantito tramite QR code, quindi, il documento avrà obbligatoriamente una versione digitale.

Il passaporto accompagnerà la batteria durante il suo ciclo vitale e quando questa verrà smaltita, il documento perderà di valore e potrà essere eliminato; ugualmente, anche nel caso in cui la batteria dovesse subire trasformazioni per il riutilizzo o il riciclo, dovrà essere redatto un nuovo Passaporto.

Altri requisiti del documento in oggetto sono a) la sua interoperabilità con altri passaporti digitali riferibili ad altre normative europee (allo scopo di generarne uno solo contenente tutte le informazioni richieste da normative tra loro differenti), b) la gratuità dell'accesso e c) l'obbligo di memorizzazione delle informazioni da parte degli operatori economici responsabili.

18 – DOVERE DI DILIGENZA

Per “*dovere di diligenza*” si intendono gli **obblighi** di un operatore economico in relazione al suo sistema di gestione, alla gestione dei rischi, alle verifiche e alla vigilanza da parte di terzi svolte da organismi notificati e alla divulgazione delle informazioni al fine di individuare, prevenire e affrontare i rischi effettivi e potenziali sul piano sociale e ambientale legati all’approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio delle materie prime e delle materie prime secondarie necessarie per la fabbricazione di batterie, ivi compresi i fornitori della catena e le loro affiliate o i loro subappaltatori.

Il regolamento prevede **un'esenzione** dalle norme in materia di dovere di diligenza **per le PMI**.

Infatti, la normativa chiarisce che tutte le previsioni relative al dovere di diligenza sono applicabili esclusivamente laddove l’operatore economico abbia fatto registrare un fatturato netto superiore ai 40 milioni Euro.

Si applica quindi a quelle aziende decisamente strutturate e con volumi d’affare importanti.

La data ultima richiesta per mettere in campo strategie relative al dovere di diligenza è quella del 18 febbraio 2025.

19 – PROCEDURE DI SALVAGUARDIA

L’autorità che ritiene che una batteria presenti un rischio per la salute o la sicurezza può effettuare una valutazione approfondita e, qualora accerti della non conformità, può chiedere misure correttive.

Della procedura in atto deve informare la Commissione.

Chiaramente, se l’operatore economico non ottempera alle richieste dell’autorità, la stessa può proibire o limitare la commercializzazione del prodotto e anche in questa evenienza la Commissione deve essere informata fornendole le informazioni sul tipo di batteria e sulle sue non conformità riscontrate e non sanate. Qualora altri stati membri si trovino in disaccordo con la decisione di una autorità estera, possono muovere obiezione entro 3 mesi di tempo, viceversa, la misura diventa automaticamente legittima sull’intero territorio comunitario. In caso di obiezione, sarà la commissione a giudicare il “contenzioso” attraverso un atto delegato: se ritiene le non conformità giustificate, la procedura è da estendersi in tutta l’unione, viceversa, lo stato membro “promotore” dovrà retrocedere dalla propria posizione. Esiste la possibilità che le batterie risultino conformi ma presentino rischio troppo elevati sotto alcuni aspetti: in tal caso la procedura è del tutto simile a quella appena descritta per le non conformità. Autorità o stato membro possono richiedere interventi ai produttori e/o intervenire con misure restrittive anche in caso di non conformità formali (senza che vi siano indagini di approfondimento), ovvero in caso di mancanze o errori di natura documentale o procedurale.

TIMELINE

- 17/8/2023: Obbligo etichettatura per le **sostanze pericolose**
- 17/8/2024: **Marcatura CE** e indicazione sull'etichetta del **nominativo e indirizzo del fabbricante** (inteso come titolare del marchio)
- 18/2/2025: Attuazione delle strategie aziendali inerenti il “**dovere di diligenza**”
- Agosto 2025: Obbligo di inserimento del **simbolo della raccolta differenziata** e simboli chimici di **piombo (Pb) e cadmio (Cd)** ove richiesti (v. sopra)
- Novembre 2025: Istituzione del **Registro dei Produttori**
- Agosto 2026: Etichettatura aggiuntiva indicante la **durata media** e, per le sole batterie ricaricabili, la **capacità della batteria**
- Febbraio 2027: Aggiunta in etichetta del **QR code** che rimanda al **passaporto digitale** della batteria
- Agosto 2028: **Elenco dei contenuti riciclabili** con informazioni dettagliate sulla percentuale di materiale riciclabile utilizzato

INDICAZIONI PER TITOLARI DI MARCHI PRIVATI

Le organizzazioni e/o gli operatori della distribuzione indipendente titolari di marchi privati, sia che acquistino il prodotto già personalizzato dal produttore o acquistino il prodotto anonimo che poi provvederanno ad etichettare opportunamente, **sono equiparati ai FABBRICANTI, a meno che non decidano di lasciare l'indicazione del produttore della batteria sul prodotto** (v. sopra paragrafo 7).

Se non scelgono questa strada, sugli enti titolari dei marchi privati, **ricadono le stesse responsabilità del fabbricante**. (v. sopra paragrafo 8).

Per ottemperare, quindi, alla nuova normativa, ecco cosa, in questi casi, occorre fare per mettersi in regola con gli adempimenti previsti.

ENTRO 17/8/2024

1. Accertarsi che sul prodotto ricevuto dal produttore, sia presente già da agosto 2023 **l'etichetta per le sostanze pericolose**. In assenza, che si sia predisposta un'etichetta opportuna da apporre sul prodotto anonimo.



1. Acquisire dal produttore **le dichiarazioni di conformità** (se Produttore e Fabbricante UE ai sensi del REG UE 2023/1542) o **le schede tecniche del prodotto** (se produttore extra UE) per ciascuno dei codici prodotto acquistati. In caso di più fornitori, si dovrà procedere con ognuno di essi.
2. Sulla base della documentazione tecnica così acquisita, **redigere una propria dichiarazione di conformità per ciascuno dei codici del marchio privato commercializzati**. Ogni dichiarazione di conformità dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente titolare del marchio. Sulle dichiarazioni di conformità del marchio privato si potrà mantenere un riferimento di codice a quelle del produttore (v. sotto esempio).

3. In funzione della documentazione tecnica predisposta secondo i punti 2) e 3), procedere ad **apporre l'etichettatura CE sul prodotto**. Non vi sono particolari indicazioni di come e dove inserire il simbolo CE. **È importante che sia facilmente visibile**.




4. Aggiungere nell'etichetta, **Ragione Sociale, indirizzo, sito web, email** dell'ente titolare del marchio. **E' obbligatorio che queste informazioni siano indicate sull'etichetta**. Non può essere utilizzato, ad esempio, un QR code a questo fine.

ENTRO agosto 2025

5. Aggiungere l'etichettatura con il **simbolo della raccolta differenziata**. Molti produttori appongono già oggi il simbolo. Sugeriamo di procedere fin d'ora, ove non già provveduto, con l'inserimento anche di questo elemento.

Esempio di etichetta conforme agli adempimenti previsti fino ad agosto 2025



Per gli adempimenti successivi ad agosto 2025, rimandiamo a successivi aggiornamenti.

INDICAZIONI PER GLI IMPORTATORI

Per importatore, si intende un soggetto che importi in un paese membro UE, batterie provenienti da paesi extra UE.

A questo riguardo, si possono distinguere due fattispecie

- a) L'importatore distribuisce nella UE il prodotto a marchio del produttore extra UE
- b) L'importatore distribuisce nella UE il prodotto proveniente da paese extra UE apponendovi il proprio marchio.

Nel primo caso, l'importatore dovrà richiedere al produttore le dichiarazioni di conformità, firmate dal rappresentante legale del produttore stesso, di ciascun prodotto importato e accertarsi che l'etichetta riporti quanto previsto dal REG UE 2023/1542: nome, indirizzo, web, email del produttore, etichettatura CE, etichettatura sostanze pericolose, etichettatura raccolta differenziata. **L'importatore dovrà aggiungere sull' etichetta, imballaggio o documentazione allegata, i propri dati** come indicato sopra al punto 11.

Nel secondo caso, l'importatore diverrà "Fabbricante", a meno che non decida di lasciare sul prodotto l'indicazione del produttore (v. sopra paragrafi 7 e 8) e ne acquisirà tutti gli obblighi. Quindi, dovrà acquisire dal produttore extra UE le schede tecniche prodotto idonee alla redazione delle dichiarazioni di conformità che egli (l'importatore / fabbricante) dovrà predisporre, riferire ai propri prodotti e **sottoscrivere sotto la propria responsabilità**. Una volta proceduto in tal senso, egli dovrà procedere all'adeguamento dell'etichettatura della batteria aggiungendo i propri dati, il marchio CE, le sostanze pericolose e la raccolta differenziata.

ESEMPIO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PRODOTTO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ N. _____

1 - Tipo batteria

Prodotto: batteria avviamento al piombo 12v
Categoria in conformità con l'art.3 del REG UE 2023/1542, starting, lighting and ignition battery (SLI)

2- Nome e indirizzo del fabbricante: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Questa dichiarazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante

4. Oggetto della dichiarazione

Codice Prodotto: YYYYYYYYYY *(In aggiunta, si può indicare anche il riferimento del produttore)*
Vtaggio: 12 V
Capacità: ZZZ Ah
Corrente di avviamento a freddo: WWW A

La presente dichiarazione è applicabile a tutte le batterie di questo tipo immesse sul mercato fino all'entrata in vigore degli artt. 13.1 e 13.2 del regolamento (UE) 2023/1542 prevista per il 17 agosto 2026.

5. L'oggetto della dichiarazione descritta al punto 4 è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione in materia Regolamento (UE) 2023/1542 (valido dal 18 agosto 2024)

6. Riferimenti alle applicabili norme armonizzate o alle specifiche comuni utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali si dichiara la conformità:

Nessuno

Firmato per conto di : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *(Ragione sociale ente titolare)*

Luogo e data: _____

Firma del legale rappresentante: _____

All.: scheda tecnica prodotto